

**INFORMATIVA SUL PAGAMENTO DELLE ULTERIORI SPESE DI MEDIAZIONE
(CC.DD. SPESE PER INCONTRI SUCCESSIVI AL PRIMO)**

Si rende noto che il Consiglio Direttivo di questo Organismo – in risposta al quesito se siano dovute le spese di mediazione per incontri successivi al primo nei casi in cui, rinviata la mediazione all'esito del primo incontro con sottoscrizione di verbale di rinvio a incontro successivo, una delle parti dichiara, nelle more, di non avere intenzione di partecipare all'incontro successivo, mentre l'altra, viceversa, vi partecipi anche solo al fine di redigere e sottoscrivere verbale che prenda atto della mancata conciliazione – con delibera del 12.05.2025 ha assunto il seguente orientamento interpretativo:

“nel caso in cui la procedura di mediazione prosegua oltre il primo incontro con rinvio, verbalizzato e sottoscritto dalle parti presenti, sono da intendersi sempre dovute le ulteriori spese di mediazione, con le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 30 del D.M. n. 150/2023 in caso di accordo, salvo concorde rinuncia delle parti comunicata all'Organismo con congruo anticipo”.

Si rimanda alla lettura della delibera, allegata al presente documento.

Avv. Francesco Preve

Responsabile dell'Organismo di Mediazione del Foro di Torino



Torino, 12.05.2025.

Consiglio Direttivo - Verbale di seduta plenaria

Pagamento spese di mediazione per incontri successivi al primo

Il Consiglio Direttivo,

- sentita la relazione del Responsabile, il quale chiede che il Consiglio Direttivo si esprima in merito all'orientamento da seguire con riguardo alla richiesta di pagamento delle indennità di mediazione nel caso in cui – rinviata la mediazione all'esito del primo incontro, con sottoscrizione di verbale di rinvio a incontro successivo – una delle parti dichiara, nelle more, di non avere intenzione di partecipare all'incontro successivo, mentre l'altra, viceversa, mostri l'intenzione di partecipare, anche solo al fine di redigere e sottoscrivere verbale che prenda atto della mancata conciliazione;
- vista la normativa in vigore in materia di mediazione;
- visto in particolare l'art. 17, comma 3, ultimo periodo del D.Lgs. n. 28/2010, in forza del quale le parti non sono tenute a corrispondere importi ulteriori rispetto alle spese di avvio e di mediazione per il primo incontro quando la mediazione si conclude senza l'accordo al primo incontro;
- visto inoltre l'art. 28, comma 6 del D.M. n. 150/2023, in forza del quale quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi sono dovuti esclusivamente gli importi previsti per le spese di avvio e di mediazione per il primo incontro;
- visto altresì l'art. 30, comma 3 del medesimo decreto, in forza del quale quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione sono dovute agli organismi le ulteriori spese di mediazione;
- visto infine l'art. 34, comma 3 del medesimo decreto, in forza del quale le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all'organismo le ulteriori spese di mediazione in caso di conciliazione o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo;

- ritenuto pertanto che alla luce della normativa vigente devono ritenersi comunque dovute le ulteriori spese di mediazione (cc.dd. per incontri successivi al primo) in tutti i casi, con la sola eccezione dell'ipotesi in cui la procedura si concluda al primo incontro senza conciliazione;
- rilevato che tale interpretazione trova conferma, se pure in via analogica e sistemica, anche nel disposto dell'art. 306 c.p.c., in forza del quale il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse nella prosecuzione, e il rinunciante deve rimborsare alle altre parti le spese liquidate dal giudice, salvo diverso accordo tra loro;

d e l i b e r a

- di adottare il seguente orientamento: nel caso in cui la procedura di mediazione prosegua oltre il primo incontro con rinvio, verbalizzato e sottoscritto dalle parti presenti, sono da intendersi sempre dovute le ulteriori spese di mediazione, con le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 30 del D.M. n. 150/2023 in caso di accordo, salvo concorde rinuncia delle parti comunicata all'Organismo con congruo anticipo;
- di dare mandato al Responsabile di provvedere a comunicare ai mediatori l'orientamento così assunto.

* * *

f.to Avv. Cristina Rey

f.to Avv. Paola Baldassarre

f.to Avv. Dafne Koumentakis

f.to Avv. Filippo Vallosio

f.to Avv. Giuseppe Vitrani